di Franco Medri* e Maurizio Piraino**

Foto Coraggio

- AUTOTRASPORTO - Verifica presso il vettore in caso di incidente stradale con veicoli muniti di tachigrafo

Il comma **8-bis dell'art. 179 del Codice della Strada** (*introdotto dall'art. 30, comma 4, lettera b*), della legge 29 luglio 2010, n. 120) prevede «in caso di **incidente con danni a persone o cose** *provocato dal conducente di un veicolo dotato di tali dispositivi* (e, cioè, di **tachigrafo** analogico o di tachigrafo digitale), *l'obbligo di segnalazione del fatto all'autorità competente (Direzione provinciale del lavoro), da parte del comando dal quale dipende l'agente accertatore, ai fini della verifica presso l'impresa di autotrasporto di cose o di persone dei* ***dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso***» (cfr. il **paragrafo 27** intitolato: «*Interventi in materia di cronotachigrafo e limitatore di velocità - Art. 179 CdS*» della **circolare n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010 del Ministero dell'Interno**, corredata dalla relativa scheda operativa).

L'autorità territorialmente competente è da individuarsi nella **Direzione Territoriale del Lavoro** (DTL) ove ha sede l'impresa di autotrasporto: infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144 - con cui è stata data attuazione alla direttiva n. 2006/22/CE del 15 marzo 2006 - i controlli presso i locali delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto per la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo sono coordinati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che si avvale delle proprie articolazioni periferiche, ossia le DTL [*cfr. il punto intitolato*: *«Art. 179 (Cronotachigrafo e limitatore di velocità)» della* ***circolare prot. n. 25/II/0013944/MA007.A003.1473 del 5 agosto 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*** *- Direzione Generale per l'Attività Ispettiva - Divisione II].*

L'obbligo di segnalazione di cui all'**art. 179, comma 8-bis, del Codice della Strada** si differenzia da quello previsto dall'**art. 7, comma 7-bis, del Decreto Legislativo n. 286/2005** per i motivi di seguito sintetizzati:

ART. 179, COMMA 8-BIS, DEL CODICE DELLA STRADA	ART. 7, COMMA 7-BIS, DEL D. LGS. N. 286/2005
• L'obbligo della segnalazione sorge con riferimento a tutti gli incidenti stradali, anche con solo danni alle cose (*a prescindere dalla violazione di disposizioni del Codice della Strada*), in cui sia rimasto coinvolto un veicolo che ricada nell'ambito di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006 (*sia che sia adibito al trasporto di cose in conto proprio che per conto di terzi sia che sia destinato al trasporto di persone*). • La verifica è disposta presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose e riguarderà l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso. • L'autorità competente a cui deve essere segnalato il fatto è la Direzione Territoriale del Lavoro ove ha sede l'impresa di autotrasporto di cose o di persone.	• L'obbligo della segnalazione sorge solo nel caso di incidente dal quale derivi la morte di persone o lesioni gravi o gravissime e siano state violate disposizioni del Codice della Strada alla guida di un veicolo che effettua il trasporto di merci per conto di terzi (*e non anche il trasporto di merci in conto proprio*), per il quale sia richiesta la patente categoria C o C+E, in ragione della collocazione di tale obbligo all'interno della disciplina del settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi. • La verifica è disposta presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto e riguarderà il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 286/2005 e dall'art. 83-bis del Decreto-Legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008. • L'autorità competente a cui deve essere segnalato il fatto (*entro il termine di 15 giorni dalla definizione dell'incidente e/o dalla contestazione delle violazioni eventualmente accertate nel corso della verifica nei confronti dei vari soggetti della filiera*) è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità.

Nell'ipotesi di un **veicolo adibito al trasporto di cose per conto di terzi**, avente una **massa complessiva a pieno carico**, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, **superiore a 3,5 tonnellate** *(per la cui guida è richiesta la patente di categoria C o C+E e rientra nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006, dovendo essere dotato di apparecchio di controllo per la registrazione dei tempi di guida e di riposo del conducente*) in caso di **incidente dal quale derivi la morte di persone o lesioni gravi o gravissime** e siano state violate disposizioni del Codice della Strada (*ad esempio, l'art. 142 per il superamento dei limiti di velocità*) dovranno essere redatte **due distinte segnalazioni**:

• ai sensi dell'**art. 179, comma 8-bis, del Codice della Strada**;

• ai sensi dell'**art. 7, comma 7-bis, del Decreto Legislativo n. 286/2005**, secondo le disposizioni attuative diramate dai Ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti con la **circolare interministeriale prot. n. 300/A/4628/11/101/3/3/9 - prot. n. 12409 del 18/05/2011.**

Viceversa, qualora a seguito dell'incidente stradale:

• siano derivati la morte di persone o lesioni gravi o gravissime, ma non siano state violate disposizioni del Codice della Strada da parte del conducente del veicolo adibito al trasporto di merci;

• non siano derivate almeno lesioni gravi (anche se risultassero violate disposizioni del Codice della Strada da parte del conducente del veicolo);

ricorrerà unicamente l'obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 179, comma 8-bis, del Codice della Strada.
Qualora, infine, l'incidente non sia stato provocato dal conducente del veicolo adibito al trasporto di merci per conto di terzi, non dovrà essere redatta alcuna segnalazione del fatto.

**** Sostituto Commissario della Polizia Stradale***
***** Ispettore Superiore della Polizia Stradale***